

Consequentemente non credo che la Camera debba ammettere l'emendamento dell'onorevole Robecchi Giuseppe, che spero di vedere respinto.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi propone che sia cancellato l'ultimo inciso che dice: « e perderà ogni diritto a pensione ».

Domando se è ammessa questa cancellazione.

(Non è ammessa.)

Pongo ai voti l'articolo 6. Chi lo approva, s'alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti delle guardie doganali sono punite nei seguenti modi:

« 1° Coll'ammonizione;

« 2° Con la sospensione temporaria dall'ufficio e dallo stipendio;

« 3° Coll'arresto in caserma da uno ad otto giorni;

« 4° Coll'arresto nella sala di disciplina da tre ad otto giorni;

« 5° Coll'arresto nella sala di disciplina a pane ed acqua da tre a quindici giorni;

« 6° Col passaggio ad un grado inferiore;

« 7° Con la perdita del grado;

« 8° Coll'incorporazione nei cacciatori franchi;

« 9° Coll'espulsione dalle guardie doganali;

« 10. Colla pena del carcere militare. »

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINERVINI. Mi ha fatto molta impressione che noi dovessimo sancire una legge nella quale si mette l'uomo a pane ed acqua. (*Risa*)

Signori, noi siamo un po' troppo severi non solo, ma poco serii. Le punizioni vanno intese in un modo ragionevole; questo abuso sul corpo degli individui non è degno della libertà. (*Movimenti*)

Avete messo questa punizione nella legge militare (io la condanno), e sia, ma non so ammettere che si possa condannare un uomo a pane ed acqua per uno spazio di tempo da tre a quindici giorni; questo è un attaccare precisamente la vita dell'uomo. (*ilarità*) Sì, o signori, la privazione della libertà e l'obbligo di non avere per tre giorni alimento, ma solo pane ed acqua, sono delle punizioni che a molti temperamenti ed età non possono umanamente adattarsi. E notisi che il soldato, il quale ha un'attività per ginnastica e per esercizio, ha maggiore abitudine al solido e convenevole alimento.

Con questo adunque si attacca l'economia della vita dell'uomo, per il che io credo che questi poveri disgraziati non debbano stare a pane ed acqua come i ragazzi non più sarebbero ora nei luoghi di educazione.

Nè mi si venga dicendo che vi sia qualche altro regolamento che contenga questa stessa disposizione, poichè ogni qualvolta disposizioni o sanzioni penali di questa sorta venissero a noi proposte, io cento volte ritornerei a rigettarle.

La punizione, o signori, non deve essere che un mezzo per far sì che serva d'esempio per gli altri, e di certo di tal genere non è il porre a pane ed acqua un uomo; ma io non intesi ancora che un uomo si lasciasse imporre da siffatta pena, neppure nei fanciulli degli istituti, neppure fra i monaci; ed io credo che neppure nella truppa questo si faccia; quindi io pregherei l'onorevole ministro ed i miei amici della Commissione di togliere via questo arresto o disciplina da 5 a 15 giorni a pane ed acqua, e gli arresti nella sala di disciplina stiano pure, ma le parole *a pane ed acqua* siano cancellate.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Minervini per la soppressione delle parole: *a pane ed acqua*.

(È appoggiato.)

Chi lo approva, sorga.

SALARIS. Darò uno schiarimento.

Voci. No! È votato.

MINERVINI. La prova è dubbia; domando la controprova!

PRESIDENTE. Si procederà alla controprova.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 7.

(La Camera approva.)

« Art. 8. Le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 del precedente articolo sono inflitte dall'amministrazione, e per essa dagli uffiziali che la rappresentano:

« a) Per lievi mancanze alla disciplina;

« b) Per lievi mancanze alle regole del servizio. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Le punizioni di cui ai numeri 5, 6, 7, 9 dell'articolo 7 sono inflitte dai Consigli di disciplina nei casi:

« a) Di recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente;

« b) Di gravi mancanze alla disciplina;

« c) Di diserzione semplice: e sarà sempre considerata come tale ogni interruzione di servizio, non autorizzata, per più di tre giorni. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. La punizione di cui al numero 8 dell'articolo 7 è pure inflitta dai Consigli di disciplina:

« a) Per abbandono del posto;

« b) Per gravi mancanze non comprese negli articoli 9 e 11.

« Salve sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale nei casi di maggiore gravità del reato. »

(La Camera approva.)

« Art. 11. È punita col carcere militare e dai tribunali militari:

« 1° La diserzione *qualificata*, cioè con asportazione d'armi del corpo doganale;

« 2° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto; salvo sempre il rinvio ai tribunali ordinari, ogni qual volta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale. »

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SALARIS. Al numero 1° dell'articolo 11 si prescrive generalmente che sia ritenuta diserzione qualificata quella che segui con asportazione d'armi del corpo doganale.

Io penso che qui gioverebbe introdurre un emendamento acciò l'asportazione della daga non basti a far ritenere qualificata la diserzione.

Questo emendamento fu anche introdotto nel Codice penale militare, in cui oggi è espressamente stabilito che l'asportazione della daga non costituisca la qualificazione della diserzione.

In vero, se ciò non fosse, ognuno può facilmente comprendere che la diserzione sarebbe sempre qualificata; poichè, niuno potendo uscire dal quartiere senza l'arma, sarebbe strano pretendere che consegnasse la daga, svelando l'intendimento di disertare.

A scanso d'equivoco, io proporrei che si dichiarasse, come fu fatto per l'esercito regolare, che l'asportazione della daga non costituisce qualificazione della diserzione.